



Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 2 (D.L 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020)

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

### **DR. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- visto gli art. 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto l'art. 40 comma 2 del D.L. n. 76 del 2020, che ha disposto "per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività o l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";
- richiamata la propria determinazione n. 50 del 18 maggio 2022;
- verificato che le società di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, si trovano nella situazione di cui all'art. 40 comma 2, lettera a) e b) della



legge 120/2020, che determina la messa in scioglimento delle società di capitali senza liquidazione;

- preso atto della proposta del responsabile di procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

### **DETERMINA**

- l'iscrizione d'ufficio dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione delle società risultanti all'elenco allegato al presente provvedimento, ai sensi del co. 3 dell'art. 40;
- la pubblicazione all'albo on line camerale del presente provvedimento e dell'elenco allegato delle imprese per le quali, con la pubblicazione, si dà avvio alla messa in scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40, comma 2 lettera a);
- che la predetta pubblicazione abbia valore di notifica agli interessati dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, in quanto trattasi di imprese che non hanno provveduto all'iscrizione del proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.L. "semplificazioni" e i cui amministratori non hanno un indirizzo pec attivo risultante dall'INI PEC.

Avverso il provvedimento di scioglimento è possibile presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera.

In caso di mancata presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività le imprese di cui all'allegato elenco saranno cancellate dal registro delle imprese previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 40 comma 5 della L. 120/2020.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)